

Pct. 1260-I
del 20/11/20



TRIBUNALE DI NAPOLI
Settore Riesame

Napoli, 20.11.2020

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

OGGETTO: presentazione impugnazioni a mezzo PEC o PEO

Trasmetto l'allegato provvedimento, relativo all'interpretazione dell'art. 24 co. 4° DL 28.10.2020 n. 137, affinché – ove la S.V. lo ritenga opportuno – lo stesso possa essere portato a conoscenza degli organi rappresentativi dell'Avvocatura, in un'ottica di collaborazione volta ad evitare situazioni di incertezza circa le modalità di presentazione di atti di impugnazioni.

Con osservanza

IL PRESIDENTE COORDINATORE f.f.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
della Camera Penale. Si pubblica sul sito
Napoli, 20/11/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE RIESAME PERVENUTO/DEPOSITATO
IL 20 NOV 2020
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NAPOLI
Settore Riesame

IL PRESIDENTE COORDINATORE

Ritenuta l'opportunità di pervenire ad un'interpretazione uniforme, da parte delle Sezioni di questo Tribunale del Riesame, del disposto dell'art. 24 co 4° DL 28.10.2020 n. 137, nella parte in cui stabilisce che "è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata" di "tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati" che siano trasmessi dai difensori delle parti private tramite PEC sugli indirizzi degli uffici giudiziari indicati nell'apposito provvedimento emesso dalla DGSIA il 9.11.2020;

considerato che occorre infatti stabilire se il suddetto richiamo a "tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati" debba essere inteso come comprensivo anche degli atti di impugnazione (e quindi, per quanto concerne quest'Ufficio, dei ricorsi volti alla proposizione di riesami o appelli avverso le ordinanze e i decreti in materia di misure cautelari personali e reali); tenuto conto degli esiti della riunione tenuta in data 18.11.2020;

osservato che la norma in discorso non prevede alcuna deroga alle disposizioni del codice di rito in materia di presentazione degli atti d'impugnazione e che la sua onnicomprensiva previsione, innanzi testualmente riportata, sia da intendersi come riferita ad ogni tipologia di atto e documento endoprocedimentale, attinente cioè ad un'impugnazione già ritualmente introdotta nelle forme di legge;

evidenziato che tale orientamento sembra suffragato anche dalla prima pronuncia sull'argomento emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 3.11.2020 n. 32566, Caprioli), che ha ribadito la natura tassativa della modalità di presentazione delle impugnazioni;

considerato, di conseguenza, che il DL n. 137/2020 non può comportare modifiche del precedente univoco orientamento giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui le impugnazioni trasmesse a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, sono inammissibili;

DISPONE

che la Cancelleria iscriva nei registri informatici le eventuali impugnazioni trasmesse irrualmente a mezzo PEC o PEO, sottoponendole poi al Presidente della Sezione assegnataria - o, in sua assenza, al Presidente del collegio che opera in quella giornata - per la dichiarazione di inammissibilità, senza pertanto dar corso alla richiesta degli atti all'A.G. procedente; il tutto con decorrenza del 23/11 g.v. -

Napoli, 20.11.2020

IL PRESIDENTE COORDINATORE f.f.